



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni
Il Dirigente*

Presidente
VI Commissione
consiliare permanente

e p.c.

Presidente
Consiglio Regionale

Ufficio di Gabinetto
Presidente Regione Lazio

Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 74/VI concernente:
**Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Roma.**

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto di cui all'oggetto, per l'acquisizione del parere di codesta commissione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della Legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004.

su indicazione del Presidente

Avv. Fabrizio Lungarini

AC/SPD
Class. 2.11

Roma, 28 DIC, 2017

Daniele Leodori
Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Via della Pisana, 1301
00163 R O M A

Oggetto: Richiesta pareri Commissione Consiliare

Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi dell'art.55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, si trasmettono due copie conformi all'originale delle seguenti proposte di Decreto:

- n.23477 del 21/12/2017 avente ad oggetto la Nomina del Presidente dell'ATER della Provincia di Roma;

- n.20315 del 16/11/2017 avente ad oggetto la Nomina del Presidente dell'ATER del Comune di Roma;

- n.22995 del 18/12/2017 avente ad oggetto la Nomina del Presidente dell'ATER della Provincia di Frosinone;

- n.23260 del 20/12/2017 avente ad oggetto la Nomina del Presidente dell'ATER della Provincia di Latina.

Un cordiale saluto.



Nicola Zingaretti





Direzione Regionale: Infrastrutture e politiche abitative

Decreto del Presidente

N. del Proposta n. 23477 del 21/12/2017

Oggetto:

Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Schema di decreto
Presidente della Regione
N° 74 - VI del 29/12/2017

Estensore

PADOVANI RITA
Rita Padova

Responsabile del Procedimento

PADOVANI RITA
Rita Padova

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM P. ALFARONE
P. Alfaroni

Il Direttore Regionale

W. DIERCOLE
W. Diercole

L' Assessore

REFRIGERI FABIO
F. Refrigeri

Al Presidente della Regione Lazio

OGGETTO: Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive che *"I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni"*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente *"Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2 che ha istituito le seguenti aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente,



Al Presidente della Regione Lazio

- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 30/2002, dispone che "ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire";
- l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 prevede che "le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica";
- l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

- in attesa dell'emanazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002 ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti ivi stabiliti;
- con l'emanazione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni

Il Presidente della Regione Lazio

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" ed in particolare l'articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale, la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: "Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche";

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie";

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata l.r. n. 9/2017, inerente "Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER" che al comma 1 dispone: "1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche";

ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., di cui alla richiamata l.r. n. 9/2017 dispone altresì, all'articolo 3, comma 5, che: "Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che definisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di

Al Presidente della Regione Lazio

amministrazione delle A.T.E.R. sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente;

PRESO ATTO della nota a firma congiunta dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio e dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali 9 ottobre 2017, protocollo n. 505377, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, con la quale, alla luce dei richiamati indicatori di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 558/2017, si comunica che: "[...] il numero dei componenti da designare è di 3 (tre) per ciascuna A.T.E.R., fatta eccezione per il c.d.a. dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, cui spettano 5 (cinque) componenti.";

ATTESO che si deve procedere alla ricostituzione degli organi delle A.T.E.R. secondo le richiamate previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 della l.r. n. 9/2017;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 2, comma 6 della l.r. n. 9/2017 dispone che: "Entro il 31 dicembre 2017, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale";

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: "Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee";

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 55, comma 3 dello Statuto regionale;

VISTA la nota 19 ottobre 2017, protocollo n. 529937 con la quale l'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali ha indicato il nominativo dell'ing. Giuseppe Zaccariello cui conferire l'incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma;

VISTA la nota 19 ottobre 2017, protocollo n. 529648 con la quale l'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali chiede la disponibilità dell'ing. Giuseppe Zaccariello a ricoprire l'incarico di Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2017, acquisita agli atti il 3 novembre 2017 con protocollo n. 557852, con la quale l'ing. Giuseppe Zaccariello dichiara la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di cui trattasi;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Il Presidente della Regione Lazio

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche ed integrazioni, resa nelle forme di legge dall'ing. Giuseppe Zaccariello il 27 ottobre 2017, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 545894;

VISTO il *curriculum vitae*, parte integrante e sostanziale della succitata dichiarazione dal quale si è valutato che l'ing. Giuseppe Zaccariello è in possesso di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire;

VISTE le procedure e le attestazioni relative all'ing. Giuseppe Zaccariello, già acquisite dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, per l'incarico di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio 15 dicembre 2017, n. T00282:

- controllo del sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza tra i creditori della Regione in data 23 ottobre 2017;
- consultazione e stampa dei risultati tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, in data 23 ottobre 2017;
- consultazione e stampa dei risultati tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei Parlamentari, in data 23 ottobre 2017;
- comunicazione Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. del 24 ottobre 2017;
- certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli il 25 ottobre 2017, acquisito agli atti il 26 ottobre 2017 con protocollo n. 543299;
- certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 27 ottobre 2017, acquisito agli atti stesso giorno con protocollo n. 545919;
- nota del 6 novembre 2017 dalla Corte dei Conti, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 559755;
- comunicazione I.N.P.S. dell'8 novembre 2017;
- comunicazione dell'ing. Giuseppe Zaccariello, acquisita agli atti il 4 dicembre 2017 con protocollo n. 615721;

ATTESO che i certificati generali del casellario giudiziale e dei carichi pendenti hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria iniziata in data 23 ottobre 2017 e conclusa in data 4 dicembre 2017, nei confronti dell'ing. Giuseppe Zaccariello, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non

Al Presidente della Regione Lazio

sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* all'ing. Giuseppe Zaccariello, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che la documentazione presentata dall'ing. Giuseppe Zaccariello e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata;

VISTO l'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 30/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede "3. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell'azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12";

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, il parere della competente Commissione consiliare permanente, reso nella seduta n. _____ del _____ in relazione al conferimento all'ing. Giuseppe Zaccariello dell'incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017, alla nomina dell'ing. Giuseppe Zaccariello quale Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma l'ing. Giuseppe Zaccariello, nato a [REDACTED] il 14 ottobre 1971;
2. che il succitato incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma decorrerà dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, per la durata prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 30/2002;

Il Presidente della Regione Lazio

3. di stabilire che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 30/2002, al Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo ed inclusivo di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998 e nel rispetto dei vigenti limiti normativi. Il compenso graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, e pertanto nessun onere incomberà a seguito del presente atto sul bilancio regionale.
4. di stabilire che con l'emanazione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, il contratto stipulato con l'ing. Giuseppe Zaccariello è automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

copia conforme all'originale
Composto di n. 4 fogli
[Firma]
28 DIC. 2017